

**Legge**  
**sull'organizzazione giudiziaria**  
(del 10 maggio 2006)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio 23 novembre 2005 n. 5732 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 29 marzo 2006 no. 5675 R Parz. 1 / 5732 R della Commissione della legislazione;
- richiamati gli art. 73 e segg. della Costituzione cantonale,

**decreta:**

TITOLO I  
**Disposizioni generali**  
Capitolo I  
**Campo d'applicazione**

**Principio**

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie.

<sup>2</sup>Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto, all'Ufficio del giudice dell'applicazione della pena, al Consiglio della magistratura e agli assessori-giurati. <sup>[1]</sup>

<sup>3</sup>Sono riservate le disposizioni sulla Magistratura dei minorenni, sul Tribunale di espropriazione e sui Tribunali speciali.

Capitolo II  
**Elezioni**  
Sezione 1  
**Magistrati**

**Autorità competente**

**Art. 2** <sup>1</sup>I magistrati dell'ordine giudiziario sono eletti dal Gran Consiglio, ad eccezione dei giudici di pace e dei loro supplenti che sono eletti dal popolo nei circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione.

<sup>2</sup>I membri del Consiglio della magistratura sono designati dai magistrati in carica a tempo pieno e, rispettivamente, dal Gran Consiglio secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

**Concorso**

**Art. 3** <sup>1</sup>L'elezione dei magistrati di competenza del Gran Consiglio avviene previo concorso pubblicato a cura dell'Ufficio presidenziale nel Foglio ufficiale per la durata minima di 15 giorni.

<sup>2</sup>Il bando di concorso deve indicare i requisiti previsti dalla legge e i documenti richiesti dalla Commissione di esperti per comprovare le condizioni di eleggibilità e per partecipare all'esame.

**Partecipazione al concorso**

**Art. 4** <sup>1</sup>Le candidature e la documentazione richieste devono essere presentate dai concorrenti entro il termine previsto dal bando.

<sup>2</sup>Sono esonerati dalla presentazione dei documenti i candidati che sono già in carica nella funzione prevista dal concorso.

**Commissione d'esperti**

**Art. 5** <sup>1</sup>Per l'esame e il preavviso delle nuove candidature all'elezione dei magistrati è istituita una Commissione d'esperti indipendenti, composta di 5 membri e nominata dal Gran Consiglio ogni sei anni.

<sup>2</sup>Non possono far parte della Commissione i membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, del potere giudiziario cantonale, del Consiglio della magistratura e i dipendenti del Cantone.

<sup>3</sup>Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dall'Ufficio presidenziale mediante ordinanza.

**Esame e preavviso delle nuove candidature**

**Art. 6** <sup>1</sup>La Commissione d'esperti elabora e aggiorna autonomamente il proprio regolamento che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>La Commissione può raccogliere informazioni sui candidati o far capo a consulenze esterne.

<sup>3</sup>Dopo l'esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette all'Ufficio presidenziale il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso.

<sup>4</sup>Il preavviso deve pronunciarsi sull'eleggibilità dei candidati e motivare in modo circostanziato la loro idoneità rispetto alla specifica funzione a concorso.

**Preparazione dell'elezione**

**Art. 7** L'Ufficio presidenziale trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell'elezione, un rapporto comprendente:

- a) l'elenco dei candidati;
- b) il preavviso della Commissione d'esperti sulle nuove candidature;
- c) copia degli eventuali rapporti del Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati in carica.
- d) il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza. <sup>[2]</sup>

Sezione 2  
**Assessori-giurati**

**Autorità competente e numero**

**Art. 8** <sup>1</sup>Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio fra i cittadini domiciliati nel rispettivo distretto, in ragione di uno ogni 600 persone in base ai risultati degli ultimi rilevamenti ufficiali; una frazione di 300 e più si calcola come un quoziente intero. <sup>[3]</sup>

<sup>2</sup>Ogni distretto deve avere almeno 12 assessori-giurati.

**Eleggibilità**

**Art. 9** <sup>1</sup>Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all'ufficio di assessore-giurato.

<sup>2</sup>Sono eccettuati i Consiglieri di Stato, i membri del Gran Consiglio, i membri e i segretari di qualsiasi autorità giudiziaria, i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni cantonali e federali.

**Obbligo della carica**

**Art. 10** <sup>1</sup>Ogni cittadino è in obbligo di accettare la carica di assessore-giurato.

<sup>2</sup>Sono dispensati quelli che hanno compiuto l'età di 60 anni o che per causa di una durevole infermità non sono in grado di adempiere i doveri della carica.

**Sistema di elezione**

**Art. 11** Gli assessori-giurati sono eletti, per ogni singolo distretto, proporzionalmente ai voti ivi ottenuti dalle liste nella elezione del Gran Consiglio immediatamente precedente, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche le liste che non ottengono mandati per quoziente intero, in virtù della maggior frazione.

**Presentazione delle candidature**

**Art. 12** <sup>1</sup>L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunica tempestivamente al rappresentante delle liste aventi diritto il numero di assessori-giurati da eleggere e di seggi che spettano alle liste stesse per ogni singolo distretto in base alla ripartizione proporzionale, la data di scadenza del mandato, come pure il termine di presentazione delle candidature.

<sup>2</sup>Le candidature, accompagnate dai singoli estratti del casellario giudiziale, vengono presentate, entro sei settimane dalla comunicazione di cui al capoverso precedente, all'Ufficio presidenziale, che accerta l'eleggibilità dei candidati e verifica i carichi pendenti.

<sup>3</sup>Esso trasmette in seguito un suo rapporto con la proposta di elezione al Gran Consiglio.

<sup>4</sup>Nell'eventualità di una contestazione circa l'eleggibilità di un candidato, decide definitivamente il Gran Consiglio.

**Ineleggibilità, mancata presentazione delle candidature**

**Art. 13** <sup>1</sup>Nel caso di ineleggibilità di uno o più candidati, l'Ufficio presidenziale fissa un termine di 5 giorni al rappresentante della lista interessata per la sostituzione delle candidature.

<sup>2</sup>Qualora non fossero presentate candidature o non si provvedesse alla sostituzione, il o i candidati da designare sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste; in questo caso, il termine di designazione del o dei candidati è pure di 5 giorni.

**Elezione**

**Art. 14** <sup>1</sup>Il Gran Consiglio procede, per ogni singolo distretto, all'elezione degli assessori-giurati votando in blocco sulla proposta dell'Ufficio presidenziale qualora il numero dei candidati corrisponda a quello degli eligendi.

<sup>2</sup>In caso di proposta superiore al numero degli eligendi, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti rispettando la ripartizione di cui all'art. 11.

**Comunicazione dell'elezione, rifiuto di assumere la carica**

**Art. 15** <sup>1</sup>Il risultato dell'elezione degli assessori-giurati è pubblicato nel Foglio ufficiale, e la lista definitiva dei giurati è comunicata al Tribunale di appello.

<sup>2</sup>Quest'ultimo viene inoltre informato dal Gran Consiglio ogni volta che un assessore-giurato deve essere cancellato dalla lista, con la relativa sostituzione.

<sup>3</sup>Gli assessori-giurati risultati eletti dispongono di un termine di 10 giorni dalla pubblicazione per comunicare il loro rifiuto di

assumere la carica al Gran Consiglio, che decide definitivamente.

<sup>4</sup>Se una domanda di rifiuto è ammessa, si applica la procedura di cui all'art. 13.

### Cessazione della funzione e sostituzione

**Art. 16** <sup>1</sup>Gli assessori-giurati devono notificare al Gran Consiglio ogni causa che determina la cessazione dalle loro funzioni; un simile obbligo incombe inoltre ad ogni autorità che ne viene a conoscenza.

<sup>2</sup>I nomi degli assessori-giurati che cessano dalle loro funzioni vengono stralciati dalla lista e sostituiti conformemente alle disposizioni degli art. 12, 13 e 14.

## Capitolo III Norme comuni

### Requisiti di eleggibilità

**Art. 17** <sup>1</sup>Sono eleggibili a magistrato dell'ordine giudiziario i cittadini in possesso di un dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura; è riservato il cpv. 2.

<sup>2</sup>Ogni cittadino attivo è eleggibile all'ufficio di giudice di pace e di supplente dello stesso.

### Incompatibilità

#### a) per parentela

**Art. 18** <sup>1</sup>Non possono far parte dello stesso tribunale o ufficio giudiziario l'ascendente e il discendente, il marito e la moglie, i partner registrati, i conviventi, i fratelli, lo zio ed i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani ed il marito, il partner registrato, il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi

[4]  
di parentela per le donne.

<sup>2</sup>Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello e una sorella.

<sup>3</sup>Queste disposizioni si applicano anche ai segretari in riguardo al magistrato o ai membri delle autorità giudiziarie da cui dipendono.

#### b) per altre attività

**Art. 19** <sup>1</sup>I magistrati a tempo pieno sono tenuti a dedicare tutta la loro attività alla funzione a cui sono preposti.

<sup>2</sup>Essi non possono:

- esercitare l'avvocatura e il notariato;
- assumere cariche federali o cantonali o impieghi con onorari annui fissi;
- esercitare una professione, un commercio o un'industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto forma di mandato, né commetterne l'esercizio a terze persone o avere partecipazione o retribuzione da terzi che li esercitano;
- occupare il posto di direttore, gerente, amministratore e membro dell'ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono uno scopo di lucro, né svolgere per loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

<sup>3</sup>I giudici di pace non possono esercitare l'avvocatura.

<sup>4</sup>Con il consenso del Consiglio di Stato e sentito il preavviso del Consiglio della magistratura, i magistrati a tempo pieno possono assumere incarichi conferiti da autorità federali, cantonali o comunali o da enti parastatali cantonali e federali, nonché fungere da arbitro o da perito.

### Periodo di nomina

**Art. 20** <sup>1</sup>I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale e i giudici di pace assumono il loro ufficio il 1° di giugno.

<sup>2</sup>I giudici dell'istruzione e dell'arresto, il giudice dell'applicazione della pena e il suo supplente, i procuratori pubblici, i sostituti procuratori pubblici e gli assessori-giurati assumono il loro ufficio il 1° di gennaio. [5]

### Scadenza del mandato e limiti d'età

**Art. 21** Il mandato conferito a tutti i magistrati e agli assessori-giurati cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

### Dichiarazione di fedeltà

**Art. 22** <sup>1</sup>I giudici del Tribunale di appello, i pretori e il presidente della Pretura penale, i giudici dell'istruzione e dell'arresto, il giudice dell'applicazione della pena e il suo supplente, i procuratori pubblici e i sostituti procuratori pubblici assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato

[6]  
che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

<sup>2</sup>I supplenti ordinari e straordinari assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.

<sup>3</sup>I giudici di pace e i loro supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore della relativa giurisdizione.

### Vacanza di seggi

**Art. 23** <sup>1</sup>Se un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altre cause, la successione avviene tempestivamente secondo la procedura prevista per l'elezione.

<sup>2</sup>Il nuovo magistrato viene eletto per il restante periodo di nomina.

#### Supplenze durevoli

**Art. 24** In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento.

#### Cause pendenti

**Art. 25** <sup>1</sup>I nuovi magistrati procedono ai loro incumbenti nello stato in cui la causa si trova.

<sup>2</sup>Se il dibattimento finale è già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta e approvata dai magistrati usciti di carica, la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento, salvo diverso accordo fra le parti.

<sup>3</sup>Nei dibattimenti penali, costituita la Corte, essa continua nei suoi incumbenti fino al giudizio.

#### Udienze e deliberazioni

**Art. 26** <sup>1</sup>In quanto non sia diversamente stabilito dalla legge, le discussioni davanti alle autorità giudiziarie giudicanti sono orali e pubbliche, le deliberazioni segrete.

<sup>2</sup>È vietato ai giudici e ai giurati di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi. Questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza.

#### Pubblicazione delle sentenze

**Art. 27** Il Consiglio di Stato può procedere alla pubblicazione depersonalizzata delle sentenze e delle decisioni di concerto con le autorità giudiziarie e i magistrati che le hanno emesse.

## TITOLO II Autorità giudiziarie Capitolo I Giudicature di pace

#### Organizzazione

**Art. 28** <sup>1</sup>In ogni circolo vi sono un giudice di pace e un supplente. [\[7\]](#)

<sup>2</sup>Nelle Giudicature che hanno maggior lavoro, il Consiglio di Stato può istituire più supplenti e nominare un segretario.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato organizza e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai giudici di pace.

#### Sede

**Art. 29** <sup>1</sup>Il giudice di pace ha sede nel capoluogo del circolo.

<sup>2</sup>Per ragioni particolari, il Consiglio di Stato può fissare la sede in un altro comune del circolo.

<sup>3</sup>Il comune sede mette a disposizione il locale delle udienze e ne sopporta le spese.

#### Supplenze

**Art. 30** <sup>1</sup>Il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento della Giudicatura.

<sup>2</sup>Quando il giudice non può essere sostituito dal supplente, il caso è devoluto al giudice viciniore.

<sup>3</sup>La prossimità fra le Giudicature è stabilita dal Consiglio di Stato.

#### Competenze

**Art. 31** <sup>1</sup>Il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2000.--, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

<sup>2</sup>Sono escluse le cause concernenti:

- a) le servitù;
- b) le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;
- c) le controversie sorte nell'ambito di un rapporto di lavoro relative alle pretese di cui all'art. 5 della legge federale sulla parità dei sessi.

<sup>3</sup>Il giudice di pace è pure competente in materia di istanze tendenti ad inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli da parte di una cerchia indeterminata di persone.

<sup>4</sup>Il giudice di pace esercita inoltre l'ufficio di conciliazione secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.

## Capitolo II Preture

#### Numero

**Art. 32** <sup>1</sup>Vi è un pretore per ogni distretto, eccettuati quelli di Lugano, Locarno e Mendrisio.

<sup>2</sup>Nel distretto di Lugano vi sono 6 pretori, tutti con residenza a Lugano e con giurisdizione sull'intero distretto. Essi designano, per un periodo di due anni, un presidente e un vicepresidente. Il presidente assume la direzione amministrativa

della Pretura e non è immediatamente rieleggibile. Egli ripartisce tra i pretori i procedimenti secondo un regolamento stabilito dal Consiglio di Stato, che fissa anche l'organizzazione della Pretura.

<sup>3</sup> Nel distretto di Locarno vi sono 2 pretori, entrambi con residenza a Locarno. Uno di essi ha per giurisdizione i comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio, Brione s/Minusio, e si denomina pretore di Locarno-Città. Il secondo ha per giurisdizione gli altri comuni del distretto, e si denomina pretore di Locarno-Campagna.

<sup>4</sup> Nel distretto di Mendrisio vi sono 2 pretori, entrambi con residenza a Mendrisio. Uno di essi ha per giurisdizione i comuni dei circoli di Balerna e di Caneggio, e si denomina pretore di Mendrisio-Sud. Il secondo ha per giurisdizione gli altri comuni del distretto, e si denomina pretore di Mendrisio-Nord.

## Organizzazione

**Art. 33** <sup>1</sup> Il pretore è assistito da un segretario assessore e da un segretario, nominati dal Consiglio di Stato. In caso di necessità, il Consiglio di Stato può nominare un secondo segretario assessore.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato può unificare le cancellerie delle Preture di un distretto. Nelle Preture con cancelleria unificata, i segretari assessori e i segretari si suppliscono vicendevolmente.

## Supplenza

### a) ordinaria

**Art. 34** <sup>1</sup> In caso di impedimento legale o di assenza, il pretore è sostituito dal segretario assessore, assistito dal segretario, o da un notaio o da altra persona di notoria idoneità, salvo il disposto dell'art. 24.

<sup>2</sup> Il segretario assessore sostituisce inoltre il pretore, su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo, quando lo esiga il funzionamento della Pretura.

<sup>3</sup> In caso di impedimento o di assenza del segretario assessore, il pretore lo sostituisce con il segretario o con un notaio o un'altra persona di notoria idoneità.

### b) straordinaria

**Art. 35** In caso di impedimento legale del pretore e del segretario assessore, la causa è devoluta al pretore viciniore, e cioè di regola:

- a) i pretori di Mendrisio-Nord e di Mendrisio-Sud si suppliscono a vicenda;
- b) i pretori di Lugano si suppliscono tra di loro secondo le modalità fissate dal regolamento;
- c) i pretori di Locarno-Città e di Locarno-Campagna si suppliscono a vicenda;
- d) il pretore di Bellinzona e quello di Riviera si suppliscono a vicenda;
- e) il pretore di Blenio e quello di Leventina si suppliscono a vicenda;
- f) il pretore di Vallemaggia è supplito da quello di Locarno-Campagna.

## Competenze

**Art. 36** <sup>1</sup> Il pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8000.--, nonché quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore.

<sup>2</sup> Il pretore conosce e giudica inoltre, salvo appello, tutte le altre cause civili non espressamente devolute ad altre autorità.

<sup>3</sup> Il pretore esercita infine tutti gli atti di giurisdizione non contenziosa o volontaria, che non sono espressamente devoluti ad altre autorità.

<sup>4</sup> Sono pure di sua competenza le operazioni di apposizione e levata dei sigilli.

## Incombenze d'ufficio

### a) del pretore

**Art. 37** <sup>1</sup> Il pretore vigila al buon funzionamento dell'ufficio e ne assume la gestione amministrativa e del personale.

<sup>2</sup> Nel distretto di Lugano, queste incombenze spettano al presidente.

### b) del segretario assessore

**Art. 38** Il segretario assessore assiste e aiuta il pretore nelle sue incombenze e firma le citazioni in caso di impedimento o assenza.

## Capitolo III Pretura penale

## Organizzazione

**Art. 39** <sup>1</sup> La Pretura penale ha sede nel distretto di Bellinzona ed è composta del presidente e dei pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

<sup>2</sup> I casi sottoposti alla competenza della Pretura penale sono decisi da un giudice unico; il presidente, sentiti i membri, stabilisce i criteri di ripartizione dei procedimenti.

<sup>3</sup> Le udienze si svolgono presso la sede della Pretura penale; il giudice può tenere il dibattimento in altro luogo per necessità pratiche preminenti.

## Supplenze

**Art. 40** I componenti della Pretura penale si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o ricsa, riservate le competenze della Camera dei ricorsi penali.

**Competenze**

**Art. 41** <sup>1</sup>La Pretura penale giudica:

- a) le contravvenzioni;
- b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico abbia proposto la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; il cumulo con la multa è sempre possibile. [\[8\]](#)

<sup>2</sup>Entro questi limiti, la competenza della Pretura penale si estende ai reati previsti:

- a) dal Codice penale svizzero;
- b) da leggi fiscali della Confederazione o altre leggi federali, quando l'autore non si assoggetta alla decisione dell'autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da un'autorità giudiziaria (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo);
- c) da leggi federali speciali o leggi cantonali, quando il giudizio non è attribuito ad autorità amministrative cantonali.

<sup>3</sup>La Pretura penale giudica inoltre quale istanza di ricorso, senza intervento di assessori-giurati, le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il giudizio di primo grado ad un'autorità amministrativa cantonale. La sentenza della Pretura penale è definitiva.

Capitolo IV  
**Tribunale di appello**  
Sezione 1  
**Organizzazione**

**Composizione**

**Art. 42** <sup>1</sup>Il Tribunale di appello è composto di 22 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) la Sezione di diritto civile;
- b) la Sezione di diritto pubblico;
- c) il Tribunale penale cantonale. [\[9\]](#)

<sup>2</sup>I membri di una Sezione non possono essere membri di un'altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze.

<sup>3</sup>Il Tribunale di appello comprende inoltre la Camera dei ricorsi penali, la Corte di cassazione e di revisione penale, la Camera per l'avvocatura e per il notariato e il Consiglio di moderazione. [\[10\]](#)

<sup>4</sup>Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, che assumono le funzioni a contare dal 1° di giugno, stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

<sup>5</sup>Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello:

- a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere;
- b) attribuisce i giudici supplenti alle Sezioni, di cui almeno 6 al Tribunale penale cantonale.

<sup>6</sup>Quando le circostanze lo richiedono, all'interno delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ogni giudice collabora con le Camere di cui non è membro.

<sup>7</sup>In caso di impedimento del presidente o del vicepresidente del Tribunale di appello o delle singole Sezioni o Camere, la presidenza è assunta dal giudice più anziano per carica.

**Commissione amministrativa**

**Art. 43** <sup>1</sup>La gestione amministrativa e il disbrigo degli affari correnti del Tribunale di appello sono affidati ad una Commissione, composta del presidente del Tribunale di appello, che la presiede, del vicepresidente e dei presidenti delle tre Sezioni.

<sup>2</sup>La Commissione amministrativa vigila sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere ed esercita le mansioni attribuitele dal regolamento.

**Giudici supplenti ordinari supplementari**

**Art. 44** I giudici che cessano l'attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti ordinari supplementari fino al termine del periodo di elezione; è riservato l'art. 21.

**Supplenza****a) ordinaria**

**Art. 45** <sup>1</sup>Fatta eccezione del Tribunale penale cantonale, in mancanza di uno o più giudici ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i supplenti attribuiti alla Sezione e in mancanza di questi con i membri o i supplenti dell'altra Sezione.

<sup>2</sup>In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione.

<sup>3</sup>In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell'altra Sezione.

<sup>4</sup>In mancanza di uno o più membri, la Camera per l'avvocatura e per il notariato e il Consiglio di moderazione si completano a cura del presidente rispettivamente del vicepresidente con altri membri del Tribunale di appello. [\[11\]](#)

**b) straordinaria**

**Art. 46** <sup>1</sup>Se è ricusato l'intero Tribunale, il presidente ne dà avviso al Consiglio di Stato perché costituisca un Tribunale di appello straordinario oppure una Camera straordinaria, chiamati a statuire.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato procede alla costituzione mediante sorteggio, in seduta pubblica, fra un numero triplo di persone aventi i requisiti per essere giudici d'appello e ne designa il presidente.

## Deliberazioni

**Art. 47** <sup>1</sup>Il Tribunale di appello e le sue Sezioni deliberano a maggioranza dei voti.

<sup>2</sup>Le Camere deliberano a numero completo e a maggioranza dei voti.

<sup>3</sup>Sono ammesse le deliberazioni in via di circolazione, riservate contrarie disposizioni di legge.

<sup>4</sup>La legge può assegnare determinate competenze ai presidenti.

## Sezione 2 Sezione di diritto civile

### Composizione e competenze

**Art. 48** La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 8 giudici e comprende:

- a) **la Prima Camera civile**, di 3 membri <sup>[12]</sup>, che giudica:
- in seconda istanza:*
1. gli appelli contro le sentenze dei pretori non dichiarate inappellabili, concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;
  2. gli appelli contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia;
  3. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di annullamento dell'acquisto della cittadinanza, di svincolo dalla cittadinanza svizzera e di accertamento in caso di dubbio sulla cittadinanza;
  4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
  5. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;
  6. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni a famiglie;
  7. le impugnazioni previste dal Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) nelle materie di cui al n. 1.
- in prima istanza:*
8. le cause proposte direttamente in appello vertenti sulle materie di cui al precedente n. 1, purché ne siano dati i presupposti (art. 302 CPC);
  9. le cause di contestazione dell'adozione (art. 269 e segg. CC);
  10. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie di cui al n. 1, previste dagli art. 2 e 5 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale.
- b) **la Seconda Camera civile**, di 3 membri, che giudica:
- in seconda istanza:*
1. gli appelli contro le sentenze dei pretori non dichiarate inappellabili, in materia di Codice delle obbligazioni, di circolazione stradale, di contratto d'assicurazione, di responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, di responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta, di concorrenza sleale, nonché le cause previste dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento non trattate in procedura sommaria (art. 18 LALEF);
  2. i ricorsi contro le decisioni dell'ufficio del registro di commercio; <sup>[13]</sup>
  3. le impugnazioni previste dal Concordato intercantinale sull'arbitrato (CIA) nelle materie di cui al n. 1.
- in prima istanza:*
4. le cause proposte direttamente in appello vertenti sulle materie di cui al precedente n. 1, purché ne siano dati i presupposti (art. 302 CPC);
  5. le cause civili previste dalla Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini, dalla Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori, dalla Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, dalla Legge federale sulla protezione del design, dalla Legge federale sui brevetti d'invenzione e dalla Legge federale sulla protezione delle novità vegetali;
  6. le cause in materia di concorrenza sleale, connesse con una controversia civile sulla base di una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica;
  7. le cause previste dalla Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza;
  8. le cause promosse per danni d'origine nucleare ai sensi della Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare;
  9. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie di cui al n. 1, previste dagli art. 2 e 5 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA e l'attuazione della LDIP in materia di arbitrato internazionale;
- c) la Camera di cassazione civile di 3 membri, che giudica i ricorsi in cassazione contro le sentenze dei giudici di pace e quelle inappellabili dei pretori;
- d) la Camera di esecuzione e fallimenti composta di 3 membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza in sede unica cantonale e decide in grado di appello le cause di procedura sommaria proposte a norma della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, in quanto siano appellabili per ragione di valore.

## Sezione 3 Sezione di diritto pubblico

**Composizione e competenze**

**Art. 49** <sup>1</sup>La Sezione di diritto pubblico è composta di 10 giudici e comprende:

- a) il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, che giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
- b) il Tribunale cantonale amministrativo, composto di 5 membri, che giudica quale istanza unica o di ricorso le contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
- c) la Camera di diritto tributario, composta di 3 membri, che giudica le contestazioni che le sono attribuite dalla legge;

<sup>2</sup>Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza.

<sup>3</sup>Riservato il capoverso precedente, il Tribunale cantonale amministrativo decide nella composizione di 3 membri.

Sezione 4  
**Tribunale penale cantonale**

**Composizione e competenze**

**Art. 50** <sup>1</sup>Il Tribunale penale cantonale, che comprende le Assise criminali e le Assise correzionali, è composto di 4 giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.

<sup>2</sup>Le Assise criminali sono costituite di 3 giudici del Tribunale penale cantonale con 5 assessori-giurati e giudicano i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva superiore a tre anni.

<sup>3</sup>Le Assise correzionali sono composte di un membro del Tribunale penale cantonale e di 3 assessori-giurati e giudicano i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede tre anni, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

<sup>4</sup>Le Assise correzionali giudicano inoltre i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l'amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo).

**Presidenza**

**Art. 51** <sup>1</sup>Al presidente del Tribunale penale cantonale spettano i compiti che gli sono attribuiti dal Codice di procedura penale.

<sup>2</sup>Le Assise criminali e correzionali sono presiedute da un membro del Tribunale penale cantonale.

**Supplenza**

**Art. 52** <sup>1</sup>In caso di ricusa o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, il presidente designa i sostituti mediante sorteggio tra i supplenti del Tribunale di appello attribuiti al Tribunale penale cantonale.

<sup>2</sup>Se occorrono supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Camera dei ricorsi penali e della Corte di cassazione e revisione.

**Giudizi**

**Art. 53** <sup>1</sup>Le Corti d'assise criminali e correzionali giudicano del fatto, del diritto, della pena e del risarcimento e decidono pure le questioni incidentali che sorgono durante i pubblici dibattimenti.

<sup>2</sup>Nessun giudizio di condanna può essere pronunciato da una Corte d'assise se non alla maggioranza dei suoi membri.

<sup>3</sup>Nelle questioni incidentali, in caso di parità di voti, si ritengono adottate le conclusioni della difesa. Se vi sono più accusati e se le loro conclusioni sono discordi, decide il voto del presidente.

**Luogo**

**Art. 54** <sup>1</sup>Le Assise siedono e deliberano nel capoluogo del distretto dove è avvenuto il fatto perseguito.

<sup>2</sup>Il presidente può convocare la Corte in altro luogo per necessità pratiche preminenti.

**Assessori-giurati****a) Giurisdizione**

**Art. 55** <sup>1</sup>Per le Assise correzionali funzionano gli assessori-giurati del distretto. Qualora la lista di un distretto si trovasse ridotta al di sotto di 11, la completazione delle liste avviene in ogni singolo caso con assessori della lista del distretto viciniora. La prossimità fra i diversi distretti è così stabilita:

- a) Mendrisio con Lugano e viceversa;
- b) Locarno con Vallemaggia e viceversa;
- c) Bellinzona con Riviera e viceversa;
- d) Blenio con Leventina e viceversa.

<sup>2</sup>Per le Assise criminali gli assessori-giurati sono scelti sulla lista di tutto il Cantone.

**b) Sorteggio e ricusa****1) Nelle Assise correzionali**



**Art. 56** <sup>1</sup> Per le Assise correzionali il presidente procede in seduta pubblica, almeno 15 giorni prima di ogni sessione, al sorteggio di 10 assessori-giurati.

<sup>2</sup> Al procuratore pubblico, agli accusati e ai loro rappresentanti è data, almeno tre giorni prima, comunicazione per iscritto del giorno e dell'ora del sorteggio.

<sup>3</sup> Il procuratore pubblico e l'accusato, in ogni processo, hanno il diritto di ricusare su questa lista 3 assessori-giurati ciascuno.

<sup>4</sup> Se nella lista si trovano degli assessori-giurati ai quali, per un determinato processo è applicabile un titolo di astensione dei giudici contemplato dalla legge, la lista viene completata dal presidente mediante sorteggio prima dell'esercizio del diritto di ricusa.

<sup>5</sup> Effettuata la ricusa, il presidente, al momento dell'apertura del pubblico dibattimento, estrae a sorte l'assessore-giurato che assisterà al processo come supplente.

## 2. Nelle Assise criminali

**Art. 57** <sup>1</sup> Per ogni processo davanti alle Assise criminali, il presidente procede in seduta pubblica al sorteggio di 17 assessori-giurati.

<sup>2</sup> Se due o più processi criminali si svolgono immediatamente uno dopo l'altro, può essere fatta l'estrazione di una sola grande lista di assessori-giurati.

<sup>3</sup> Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di astensione contemplato dalla legge, la lista è completata per sorteggio.

<sup>4</sup> Il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare 5 assessori-giurati ciascuno.

<sup>5</sup> All'atto dell'apertura dei pubblici dibattimenti, il presidente estrae a sorte i due assessori-giurati supplenti.

## 3. Ordine delle ricuse

**Art. 58** <sup>1</sup> Le ricuse vengono fatte prima dal procuratore pubblico e poi dagli accusati.

<sup>2</sup> Nei reati di azione privata, la ricusa appartiene alla parte lesa a luogo del procuratore pubblico.

<sup>3</sup> Se una delle parti non fa uso delle facoltà di ricusa, la designazione dei giurati viene fatta dal presidente in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.

<sup>4</sup> Se vi sono più accusati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per la ricusa. In caso di disaccordo, le ricuse sono egualmente ripartite.

<sup>5</sup> Sull'esercizio delle ricuse che non possono essere ugualmente ripartite, come pure sull'ordine delle ricuse da parte dei singoli accusati, decide il presidente.

<sup>6</sup> Il presidente può anche ordinare il sorteggio di un maggior numero di giurati in modo che ogni accusato possa ricusarne almeno uno.

### c) Completamento delle liste

**Art. 59** <sup>1</sup> Ove occorra completare la lista degli assessori-giurati per la non comparsa di quelli citati o per una verificata causa di astensione, il presidente estrae a sorte dalla gran lista un numero di giurati triplo di quello dei mancanti.

<sup>2</sup> Il procuratore pubblico, o in sua vece la parte lesa, e l'accusato ricusano un terzo degli estratti. I non ricusati sono immediatamente chiamati a comporre le Assise.

<sup>3</sup> Il presidente, con l'accordo del procuratore pubblico e della difesa, può anche omettere l'estrazione quando la Corte può essere completata con i supplenti.

<sup>4</sup> I supplenti assistono ai dibattimenti, ma non prendono parte alle deliberazioni se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

### d) Composizione del Tribunale in caso di reati sessuali

**Art. 60** <sup>1</sup> In caso di reati contro l'integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di tre giorni per comunicare se esige che del Tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso.

<sup>2</sup> Se la vittima lo esige, e adempite le formalità di sorteggio e di ricusa non risulta far parte del Tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la lista con l'estrazione a sorte di tre giurati dello stesso sesso della vittima, dei quali uno può essere ricusato dal procuratore pubblico e uno dall'accusato.

### e) Esclusione degli assessori-giurati

**Art. 61** L'intervento degli assessori-giurati non è richiesto nei processi contumaciali o quando, nei processi davanti alle Assise correzionali, l'accusato, con l'accordo del difensore e del procuratore pubblico, dichiara di rinunciarvi.

## Sezione 5 Camera dei ricorsi penali

### Composizione e competenze

**Art. 62** <sup>1</sup> La Camera dei ricorsi penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello.

<sup>2</sup> Essa decide i ricorsi contro le operazioni delle autorità di istruzione e di accusa ed in genere assolve i compiti che le sono devoluti dalla legge di procedura penale.

<sup>3</sup> Essa statuisce inoltre sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti

dalla legge. [\[16\]](#)

<sup>4</sup>La fase istruttoria è diretta dal presidente della Camera o da un giudice delegato. [\[17\]](#) [\[18\]](#)

#### Sezione 6

### Corte di cassazione e di revisione penale

#### Composizione e competenze

**Art. 63** <sup>1</sup>La Corte di cassazione e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello.

<sup>2</sup>Essa statuisce sui ricorsi per cassazione e sulle istanze di revisione aventi per oggetto sentenze rese:

- a) dai giudici della Pretura penale in base all'art. 41 cpv. 1 e 2;
- b) dalle Corti delle assise criminali e correzionali.

#### Sezione 7

### Camera per l'avvocatura e per il notariato

#### Composizione e competenze

**Art. 64** <sup>1</sup>La Camera per l'avvocatura e per il notariato è composta del presidente del Tribunale di appello, che la presiede, e di due giudici, e ha le competenze che le sono attribuite dalla legge.

<sup>2</sup>Essa esercita la vigilanza, segnatamente per mezzo di uno o più ispettori designati tra i membri del Tribunale di appello, sull'attività dei notai e sugli archivi notarili, emana le norme regolamentari e dà le direttive ai fini dell'applicazione della legge.

#### Sezione 8

### Consiglio di moderazione [\[19\]](#)

**Art. 64a** [\[20\]](#) <sup>1</sup>Il Consiglio di moderazione è composto di tre giudici che non siano membri della Camera per l'avvocatura e per il notariato.

<sup>2</sup>Esso esercita le competenze attribuitegli dalla legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria.

#### Capitolo V

### Ministero pubblico

#### Organizzazione

**Art. 65** <sup>1</sup>Il Ministero pubblico ha sede a Lugano ed è composto di un procuratore generale, di 14 procuratori pubblici e di 6 sostituti procuratori pubblici, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone.

<sup>2</sup>Il collegio dei procuratori pubblici designa nel suo interno, per l'intero periodo di nomina, tre aggiunti del procuratore generale.

<sup>3</sup>Le disposizioni di legge che reggono l'attività dei procuratori pubblici si applicano, nei limiti delle loro competenze, anche ai sostituti procuratori pubblici.

<sup>4</sup>I sostituti procuratori pubblici coadiuvano i procuratori pubblici ed esercitano l'azione penale:

- a) nelle contravvenzioni e nei delitti;
- b) nei crimini, quando risulta adeguata la pena detentiva non superiore a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta

aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore. [\[21\]](#)

<sup>5</sup>Se emerge nel corso delle indagini che un crimine affidato per competenza a un sostituto procuratore pubblico riveste una gravità tale da far apparire adeguata una pena detentiva superiore a tre mesi, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore, il procedimento è continuato da un

procuratore pubblico; gli atti compiuti dal sostituto conservano nondimeno la loro validità. [\[22\]](#)

<sup>6</sup>Il procuratore pubblico generale e i tre aggiunti possono modificare, anche in corso di procedura, l'attribuzione degli incarti ai sostituti.

#### Supplenza

**Art. 66** <sup>1</sup>I componenti del Ministero pubblico si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Camera dei ricorsi penali.

<sup>2</sup>In caso di impedimento, il procuratore generale è supplito da uno dei suoi aggiunti.

#### Competenze

##### a) in generale

**Art. 67** <sup>1</sup>Il Ministero pubblico riceve tutte le denunce e querele.

<sup>2</sup>I componenti del Ministero pubblico esercitano le competenze loro attribuite dalla legge.

<sup>3</sup>Il procuratore generale, sentito il collegio dei procuratori pubblici, decide i criteri di ripartizione dei procedimenti.

<sup>4</sup>Ogni procuratore pubblico agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza.

**b) del procuratore generale**

**Art. 68** <sup>1</sup>Il procuratore generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) coordina l'attività del Ministero pubblico e vigila sul suo funzionamento;
- b) riunisce e presiede il collegio dei procuratori pubblici;
- c) decide i criteri di ripartizione dei procedimenti e vigila sulla loro applicazione;
- d) dirime i conflitti di competenza;
- e) decide le sostituzioni ai sensi dell'art. 66 cpv. 1;
- f) rappresenta il Ministero pubblico;
- g) è responsabile dell'organizzazione dell'ufficio.

<sup>2</sup>Il procuratore generale, coadiuvato dai tre aggiunti, vigila sull'attività dei singoli procuratori pubblici e dei sostituti.

**c) delegate alla polizia cantonale**

**Art. 69** <sup>1</sup>La polizia cantonale, se richiesta, coadiuva il procuratore pubblico nell'assunzione delle informazioni preliminari e delle prove nell'ambito dell'istruzione formale.

<sup>2</sup>Il procuratore pubblico può, sotto sua responsabilità, delegare ai propri funzionari o alla polizia cantonale la raccolta delle informazioni preliminari e delle prove nell'ambito dell'istruzione formale.

<sup>3</sup>Il procuratore pubblico può avvalersi della collaborazione dei propri funzionari o della polizia cantonale per l'esecuzione di singoli provvedimenti nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale.

<sup>4</sup>In caso d'urgenza, la polizia cantonale può procedere ad operazioni preliminari di polizia giudiziaria, quali l'arresto e il sequestro di documenti e oggetti, dandone immediato avviso al procuratore pubblico.

## Capitolo VI

**Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto****Organizzazione**

**Art. 70** <sup>1</sup>Vi sono tre giudici dell'istruzione e dell'arresto, compreso il presidente, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a Lugano.

<sup>2</sup>I componenti dell'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa.

<sup>3</sup>In caso di esclusione o di ricusa di tutti i membri dell'Ufficio, la Camera dei ricorsi penali designa un supplente, che deve avere i requisiti per essere giudice dell'istruzione e dell'arresto.

**Competenze****a) in generale**

**Art. 71** <sup>1</sup>I giudici dell'istruzione e dell'arresto esercitano il controllo sull'operato dei procuratori pubblici secondo le competenze attribuite loro dalla legge.

<sup>2</sup>I giudici dell'istruzione e dell'arresto decidono collegialmente i criteri di ripartizione interna dei procedimenti.

<sup>3</sup>Ogni giudice dell'istruzione e dell'arresto agisce autonomamente nell'ambito dei procedimenti di sua competenza.

**b) del presidente**

**Art. 72** Il presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a) coordina l'attività dell'Ufficio e vigila sul suo funzionamento;
- b) riunisce e presiede il collegio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto;
- c) vigila sull'applicazione dei criteri di ripartizione dei procedimenti;
- d) dirime i conflitti di competenza;
- e) decide le sostituzioni ai sensi dell'art. 70 cpv. 3;
- f) rappresenta l'Ufficio del giudice dell'istruzione e dell'arresto.

## Capitolo VII

**Giudice dell'applicazione della pena** [\[23\]](#) [\[24\]](#)**Organizzazione e competenze**

**Art. 73** <sup>1</sup>[\[25\]](#) Vi sono un giudice dell'applicazione della pena e un supplente, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede nel distretto di Lugano.

<sup>2</sup>Il giudice dell'applicazione della pena esercita le competenze attribuitegli dalla legge.

<sup>3</sup>Il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento dell'Ufficio.

<sup>4</sup>In caso di esclusione o di ricusa di tutti i membri dell'Ufficio, la Camera dei ricorsi penali designa un supplente, che deve avere i requisiti per essere giudice dell'applicazione della pena.

## Capitolo VIII

**Consiglio della magistratura****Competenze e sede**

**Art. 74** <sup>1</sup> Al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie.

<sup>2</sup> Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano.

### Composizione e durata della carica

**Art. 75** <sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura è composto di 7 membri e di 5 supplenti.

<sup>2</sup> La durata della carica è di sei anni e i membri e i supplenti sono rieleggibili al massimo per complessivi dodici anni; è inoltre applicabile l'art. 21.

### Incompatibilità

**Art. 76** La carica di membro e di supplente è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di deputato alle Camere federali, di membro del Gran Consiglio e di funzionario delle amministrazioni comunali, cantonali e federali.

### Elezione

**Art. 77** <sup>1</sup> Tre membri e due supplenti devono essere scelti tra i magistrati in carica che svolgono la loro attività a tempo pieno.

<sup>2</sup> Essi sono eletti dall'assemblea dei magistrati a tempo pieno con il sistema della maggioranza relativa, alla presenza dei due terzi dei suoi membri.

<sup>3</sup> L'assemblea dei magistrati a tempo pieno, convocata e diretta dal presidente del Tribunale di appello, designa, tra i membri da essa scelti, il presidente e il vicepresidente del Consiglio della magistratura, che stanno in carica per sei anni.

<sup>4</sup> L'assemblea stabilisce le ulteriori modalità inerenti alla procedura di elezione con un regolamento interno.

<sup>5</sup> Quattro membri e tre supplenti del Consiglio della magistratura sono eletti dal Gran Consiglio fra gli altri magistrati, ex magistrati o altri cittadini attivi; non più di due membri e di un supplente possono essere scelti fra avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

### Dichiarazione di fedeltà

**Art. 78** I membri e i supplenti del Consiglio della magistratura assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

### Competenze

**Art. 79** <sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura è convocato dal suo presidente, ogni qualvolta ve ne sia il bisogno e quando lo richiedono tre dei suoi membri o l'assemblea dei magistrati, ma almeno due volte all'anno.

<sup>2</sup> Sono suoi compiti:

- a) l'esame del funzionamento della giustizia con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato;
- b) la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi di natura organizzativa;
- c) l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati;
- d) l'esonero dei magistrati quando per malattia fisica o psichica o per altre cause non possono adempiere convenientemente ai doveri della carica.

[26]

- e) lo svincolo del magistrato dal segreto d'ufficio;

[27]

- f) il preavviso sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza.

<sup>3</sup> In caso di esonero per malattia fisica o psichica o per altre cause, si applicano al magistrato le norme relative alla disdetta del rapporto d'impiego previste dall'art. 60 cpv. 1, 2, 3 lett. b, c e cpv. 5 e dall'art. 61 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

<sup>4</sup> [28]

...

### Sanzioni disciplinari

**Art. 80** <sup>1</sup> Nei confronti del magistrato inadempiente nell'esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura, il Consiglio può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la multa sino a fr. 10'000.--;
- c) la sospensione sino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario;
- d) la destituzione.

<sup>2</sup> Il magistrato destituito diventa ineleggibile a qualsiasi carica giudiziaria; si applica inoltre l'art. 63 cpv. 2 e 3 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

<sup>3</sup> Nella commisurazione della sanzione disciplinare devono essere considerati la rilevanza del fatto, il grado di colpa e il comportamento anteriore del magistrato.

### Avvio del procedimento

**Art. 81** <sup>1</sup> Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della magistratura d'ufficio o su segnalazione motivata di un'autorità o di un terzo.

<sup>2</sup> Il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento.

<sup>3</sup> Al magistrato inquisito deve essere assicurata la facoltà di essere sentito, di consultare gli atti e di addurre prove.

**Sospensione cautelare**

**Art. 82** <sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura può pronunciare la sospensione cautelare nei confronti di un magistrato oggetto di procedimento penale quando le circostanze del caso lo giustificano.

<sup>2</sup> Durante la sospensione cautelare l'onorario del magistrato può essere sospeso in tutto o in parte; in tal caso, gli vengono corrisposti gli arretrati ove il procedimento non si concluda con la destituzione.

**Facoltà del presidente**

**Art. 83** <sup>1</sup> Il presidente del Consiglio della magistratura può evadere denunce manifestamente infondate, dandone avviso al magistrato interessato, al denunciante e agli altri membri del Consiglio.

<sup>2</sup> Se il denunciante, nel termine fissatogli, insiste nella denuncia, il presidente la sottopone al giudizio del Consiglio che, in caso di conferma della decisione presidenziale, può applicare una tassa di giustizia sino a fr. 2000.--.

**Prove d'ufficio e informazioni**

**Art. 84** <sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di assumere prove d'ufficio e può delegare questo compito ad un suo membro.

<sup>2</sup> Al Consiglio della magistratura non può essere opposto il segreto d'ufficio.

<sup>3</sup> I procuratori pubblici comunicano d'ufficio al Consiglio l'apertura di un procedimento penale contro un magistrato. Le autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio sulle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un magistrato in Svizzera o all'estero nella misura in cui ne vengano a conoscenza.

**Sentenza**

**Art. 85** <sup>1</sup> Il Consiglio della magistratura, riservato l'art. 83 cpv. 1, delibera a numero completo e a maggioranza dei voti.

<sup>2</sup> La sentenza del Consiglio deve essere motivata.

<sup>3</sup> [\[29\]](#)

<sup>4</sup> ...

<sup>4</sup> La sentenza è intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, per il tramite del suo presidente. Essa è intimata al solo Consiglio di Stato se concerne magistrati di elezione popolare. È inoltre intimata al denunciante, se del caso, per estratto.

<sup>5</sup> Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza se circostanze particolari lo giustificano.

**Commissione di ricorso**

**Art. 85a** [\[30\]](#) <sup>1</sup> Contro la sentenza del Consiglio della magistratura è dato ricorso a una commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di 15 giorni; la decisione della commissione di ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva.

<sup>2</sup> La commissione di ricorso si compone di un presidente, due membri e due supplenti eletti dal Gran Consiglio che devono adempiere ai requisiti di eleggibilità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1. Per il resto, sono applicabili per analogia le norme sul Consiglio della magistratura.

<sup>3</sup> È applicabile l'art. 85 cpv. 4 e 5.

**Prescrizione**

**Art. 86** [\[31\]](#) <sup>1</sup> Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza.

<sup>3</sup> L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.

<sup>4</sup> È riservata la maggior prescrizione per atti penalmente perseguibili.

**Esclusione e ricusa**

**Art. 87** <sup>1</sup> I membri e i supplenti del Consiglio della magistratura possono essere esclusi o ricusati nei casi previsti dagli art. 26 e 27 del Codice di procedura civile.

<sup>2</sup> Per la procedura di esclusione e di ricusazione fa stato l'art. 30 cpv. 2 del Codice di procedura civile.

<sup>3</sup> Il Consiglio della magistratura decide sulle domande di ricusazione, completandosi con i relativi supplenti. Se la ricusazione riguarda l'intero Consiglio, decide il Tribunale di appello. In caso di accoglimento della domanda di ricusa, il Tribunale di appello provvede alla designazione dei nuovi membri nel rispetto delle norme sulla costituzione del Consiglio e sui requisiti dei suoi membri.

**Norme suppletorie**

**Art. 88** Le norme della legge di procedura per le cause amministrative sono applicabili per analogia nei casi non espressamente previsti dalla presente legge.

TITOLO III  
Disposizioni transitorie e finali

**Art. 89** [\[32\]](#) ...

**Regolamenti d'applicazione**

**Art. 90** <sup>1</sup> Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup> È riservata la facoltà del Tribunale di appello di emanare il proprio regolamento.

**Abrogazione del diritto vigente**

**Art. 91** È abrogata la legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 con le successive modificazioni.

**Entrata in vigore**

**Art. 92** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge con il relativo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [\[33\]](#) [\[34\]](#)

Pubblicata nel BU [2006. 216](#) e 279.

- 
- [\[1\]](#) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 5.
- [\[2\]](#) Lett. modificata dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.
- [\[3\]](#) Cpv. modificato dalla L 17.9.2007; in vigore dal 9.11.2007 - BU 2007, 661.
- [\[4\]](#) Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 577.
- [\[5\]](#) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 5.
- [\[6\]](#) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 5.
- [\[7\]](#) Cpv. modificato dalla L 26.1.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 159.
- [\[8\]](#) Lett. modificata dalla L 20.4.2009; in vigore dal 16.6.2009 - BU 2009, 249; precedente modifica: BU 2007, 5.
- [\[9\]](#) Cpv. modificato dalla L 21.1.2008; in vigore dal 14.3.2008 - BU 2008, 139.
- [\[10\]](#) Cpv. modificato dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 753.
- [\[11\]](#) Cpv. introdotto dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 753.
- [\[12\]](#) **Norma transitoria** - BU **2009**, 546.

<sup>1</sup> Presso la prima Camera civile del Tribunale di appello, per il periodo massimo di due anni a partire dall'assunzione dell'ufficio, vi sono, per coadiuvare gli altri magistrati, due giudici supplenti straordinari, nominati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Stato può porre fine anticipatamente al mandato dei due giudici supplenti straordinari, se la necessità del loro intervento non è più data.

<sup>3</sup> È concesso un importo massimo di fr. 200'000.- per l'evasione di 100 cause arretrate.

- [\[13\]](#) Numero modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 230.
- [\[14\]](#) Cpv. modificato dalla L 21.1.2008; in vigore dal 14.3.2008 - BU 2008, 139.
- [\[15\]](#) Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 5.
- [\[16\]](#) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 5.
- [\[17\]](#) Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 297.
- [\[18\]](#) **Norma transitoria** (20 giugno 2006 - BU **2006**, 297).

La presente modificazione è applicabile a tutte le domande di indennità presentate dopo l'entrata in vigore.

- [\[19\]](#) Capitolo introdotto dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 753.
- [\[20\]](#) Art. introdotto dalla L 24.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 753.
- [\[21\]](#) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 5.
- [\[22\]](#) Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 5.
- [\[23\]](#) Titolo modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 5.
- [\[24\]](#) **Norma transitoria**: BU **2007**, 21. (27 novembre 2006)

- Il Consiglio di Stato designa il giudice dell'applicazione della pena straordinario e il suo supplente. Essi stanno in carica fino all'entrata in funzione del giudice dell'applicazione della pena ordinario e del suo supplente.

- Il primo periodo di nomina del giudice dell'applicazione della pena e del suo supplente scade il 31 dicembre 2008.

[25] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 5.

[26] Lett. introdotta dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[27] Lett. introdotta dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[28] Cpv. abrogato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[29] Cpv. abrogato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[30] Art. introdotto dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603 e 608.

[31] Art. modificato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[32] Art. abrogato dalla L 26.1.2009; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 159.

[33] Entrata in vigore: 14 luglio 2006 - BU 2006, 232.

[34] **Norma transitoria** - BU 2006, 234.

Con l'entrata in vigore della legge sull'organizzazione giudiziaria, i ricorsi pendenti davanti al Tribunale della pianificazione del territorio sono demandati al Tribunale cantonale amministrativo, indipendentemente dallo stadio della procedura.